

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI AFFERENTI L'AREA SOCIO ASSISTENZIALE ED EDUCATIVA TRA I COMUNI DI SINNAI, MARACALAGONIS, VILLASIMIUS E BURCEI.

In data _____ presso il Comune di Sinnai, Parco delle Rimembranze s.n.c.,

TRA

il **Comune di SINNAI**, codice fiscale _____, partita IVA _____, avente sede legale in Sinnai (CA) Parco delle Rimembranze s.n.c., in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco P.E. Sandro Serreli, nato a Sinnai il _____;

E

il **Comune di VILLASIMIUS**, codice fiscale _____, partita IVA _____, avente sede legale in Villasimius (CA) Piazza _____, n° _____, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Salvatore Sanna, nato a Villasimius il _____;

E

il **Comune di MARACALAGONIS**, codice fiscale _____, partita IVA _____, avente sede legale in Maracalagonis (CA) Via Nazionale, n° _____, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Rag. Mario Fadda, nata a Maracalagonis il _____;

E

il **Comune di BURCEI**, codice fiscale _____, partita IVA _____, avente sede legale in Burcei (CA) Via _____, n° _____, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Ing. _____, nato a _____ il _____;

di seguito nominati indistintamente Enti sottoscrittori

PREMESSE

PREMESSO CHE in data 14.01.2006 è entrata in vigore la L.R. n° 23 del 23.12.2005 (pubblicata sul B.U.R.A.S. Parte I e II n° 39 del 29.12.2005) denominata "Sistema Integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n° 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali)";

PRECISATO CHE ai sensi dell'art. 6 della summenzionata legge, i Comuni esercitano in forma associata, a livello di ambito territoriale omogeneo, le proprie funzioni di programmazione, realizzazione e valutazione del sistema integrato alla persona ricercando le forme più funzionali alla gestione, alla razionale allocazione della spesa, alla semplificazione dell'accesso, alla efficace erogazione delle risposte, mediante la predisposizione del Piano locale unitario dei servizi (PLUS);

PRESO ATTO CHE a seguito dell'emanazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione della G.R. n° 23/30 del 30/05/2006, delle linee guida sulla redazione del primo Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS) valevole per il triennio 2007/2009, gli ambiti territoriali omogenei hanno avviato le attività di elaborazione;

STABILITO che gli enti sottoscrittori fanno parte dell'Ambito riconducibile all'Ex Distretto Sanitario n° 22 composto dai Comuni di Quartu S.Elena, Sinnai, Villasimius, Burcei, Serdiana, Soleminis, Dolianova, Donori e Maracalagonis, oltre che dalla Provincia di Cagliari e dall'Azienda Sanitaria Locale n° 8;

ACCERTATO CHE secondo quanto appare dal primo profilo, presentato alla Conferenza di Programmazione del 1° Agosto 2006, l'ambito nel quale si opera si connota per la presenza di tre differenti realtà socio-economiche, culturali e sociali, identificate territorialmente la prima nel Comune di Quartu S.E., la seconda che fa capo all'Unione dei Comuni del Parteolla e la terza composta dai Comuni di Sinnai, Maracalagonis, Burcei e Villasimius che hanno recentemente presentato un patto sociale territoriale denominato "Il Volano dell'Opportunità", che inizialmente potrebbero rappresentare "sub-ambiti" di riferimento nella predisposizione e gestione del PLUS.

PRECISATO che gli enti sottoscrittori ritengono che risulta sempre più necessario procedere verso un'armonizzazione delle politiche pubbliche del sociale, riducendo divaricazioni e discrasie non accettabili da cittadini che appartengono di fatto allo stesso contesto sociale;

DATO ATTO CHE il Comune di Sinnai, sensibile all'esigenza di perseguire strategie politiche innovative e di gestire con più efficienza e professionalità gli interessi della propria comunità sul versante dell'erogazione dei servizi socio assistenziali ed educativi, in anticipo rispetto alla istituzionalizzazione del fenomeno avvenuta ad opera del legislatore regionale, ha dato avvio alle procedure per la gestione degli stessi nella forma indiretta, a mente dell'art. 38 comma 1 lett. b) punto 2) della L.R. n° 23/2005, mediante l'individuazione con procedura di evidenza pubblica di un unico soggetto gestore peraltro opzionabile successivamente quale partner privato di un soggetto misto pubblico privato costituito in misura prevalente dal Comune di Sinnai ai sensi dell'art. 37 comma 8 della L.R. n° 7 del 21.04.2005.

PRESO ATTO CHE i Comuni di Villasimius, Maracalagonis e Burcei hanno manifestato la volontà di aderire alla procedura di gestione indiretta partecipata dei servizi socio assistenziali ed educativi avviata dal Comune di Sinnai, al fine di farle acquisire la connotazione di "gestione associata" prevista dalla L.R. n° 23/2005.

PRESO ATTO ALTRESI' CHE tale scelta mira a rafforzare e valorizzare i principi di solidarietà e sussidiarietà che sono alla base dei processi di armonizzazione ed integrazione delle politiche e dei servizi socio assistenziali, anche nell'ottica di una maggiore condivisione ed incisività politico amministrativa all'interno dell'ambito territoriale socio-sanitario di appartenenza;

RICHIAMATE le deliberazioni del C.C. n° 51 del 22/12/2005, n° 1 del 30.01.2006, n° ____ del _____ adottate dal Comune di Sinnai;

RICHIAMATE le deliberazioni del C.C. n° ____ del _____ e n° ____ del _____ adottate dal Comune di Villasimius;

RICHIAMATE la deliberazione del C.C. n° ____ del _____ adottata dal Comune di Maracalagonis;

RICHIAMATE la deliberazione del C.C. n° _____ del _____ adottata dal Comune di Burcei;

Tutto ciò premesso i Comuni Sottoscrittori sopra indicati convengono e stipulano quanto di seguito indicato:

TITOLO I

FINALITA' ED OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Art. 1 - Finalità della Convenzione

La presente convenzione è fondata sui presupposti enunciati nella premessa e costituisce l'atto mediante il quale gli enti sottoscrittori individuano nel patto sociale territoriale denominato "Il Volano dell'Opportunità", costituito dal territorio dei 4 enti locali componenti, il livello territoriale iniziale per l'esercizio di funzioni e servizi ai sensi della L.R. 23.12.2005 n. 23 che si inserisce all'interno dell'ambito territoriale omogeneo denominato di Quartu S.Elena (Ex U.S.L. n° 22).

Resta ferma la possibilità per ogni ente sottoscrittore di operare, per determinati servizi, in aggregazioni di maggiori o minori dimensioni (Ambito territoriale complessivo di Quartu S.E., Sottinsiemi dell'ambito e sottinsiemi del Patto) in via sperimentale, o definitivamente, o in relazione a specifiche valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità .

La convenzione, nell'ambito dei servizi socio assistenziali ed educativi, è stipulata allo scopo di :

- favorire l'esercizio di quelle attività che - per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative - non possono essere svolte con la necessaria efficacia ed efficienza dal singolo Comune, specializzando in modo deciso le funzioni e favorendo un approccio multidisciplinare ai problemi;
- sviluppare e potenziare forme di integrazione :
 - territoriale , cioè la definizione di politiche e programmi che afferiscano ad un'area sovra-comunale, in modo da assicurare un'allocazione efficiente delle risorse ed una distribuzione razionale dell'offerta di servizi;
 - settoriale , cioè lo stretto raccordo e coordinamento delle politiche specifiche di settore, per generare sinergie, percorsi integrati di sviluppo della persona, condivisione di risorse;
 - pubblico-privato, cioè il ricorso alle competenze e potenzialità della società civile per una maggiore incisività all'azione pubblica.
- dare attuazione ai principi trasversali di solidarietà, sussidiarietà e pari opportunità nell'ambito delle politiche pubbliche socio assistenziali, pienamente realizzabili soltanto in un contesto territoriale sufficientemente ampio;
- migliorare e potenziare gli standard dei servizi offerti alla cittadinanza, senza aggravio di costi per i bilanci comunali in relazione alle economie di scala conseguibili;

- aumentare il “peso specifico” dell’area, in rapporto ad altri livelli istituzionali.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto la disciplina generale della gestione associata dei servizi sociali tra i comuni firmatari anche mediante la costituzione di un soggetto misto pubblico privato partecipato in misura prevalente dagli enti sottoscrittori ai sensi della L.R. n° 7 del 21.04.2005 art. 37 comma 8.

Così come risulta dagli atti deliberativi adottati, i servizi sociali oggetto della presente convenzione assumono la qualificazione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica come disciplinati dall’art. 37 della L.R. n° 7 del 21.04.2005.

Resta in capo a ciascun ente aderente l’autonomia politico-decisionale di individuazione dei servizi e delle funzioni demandati, integralmente o parzialmente, alla gestione associata riconducibile alla presente convenzione, o alla competenza dell’eventuale soggetto misto pubblico privato, senza che ciò comporti modifiche o integrazioni alla presente convenzione.

Gli enti sottoscrittori individuano nell’Amministrazione Comunale di Sinnai il Comune Capofila a cui fa capo la gestione associata dei servizi socio assistenziali ed educativi oggetto della presente convenzione, che si avvarrà del gestore individuato a seguito di affidamento della procedura di gara con determinazione del Responsabile dell’Area Economico Sociale n° 310 del 24.10.2006 che peraltro prevede la facoltà dell’Amministrazione Comunale di Sinnai di esercitare il diritto di opzione di individuare il gestore suddetto quale partner privato del costituendo soggetto misto pubblico privato a cui affidare direttamente la gestione dei servizi ai sensi della L.R. n° 7 del 21.04.2005 art. 37 comma 8.

Resta in capo a ciascun ente aderente l’autonomia politico-decisionale riguardo all’adesione all’esercizio dell’opzione di cui al comma precedente esercitabile dal Comune di Sinnai. La scelta di adesione dovrà essere adottata e comunicata entro i termini stabiliti dall’Ente Capofila.

Art. 3 – Coerenza con gli atti di programmazione locale

La gestione associata è condotta e sviluppata in modo coerente e sinergico con gli atti della programmazione a livello di zona e comunale.

Qualora vi siano elementi della gestione associata che pregiudicano l’attuazione di determinazioni assunte in sede di programmazione locale, l’ente o gli enti interessati comunicano all’ente Capofila le ragioni che determinano la situazione di conflitto, che viene sottoposta alla valutazione del Comitato di Coordinamento Politico dei Comuni nella successiva riunione.

Art. 4 – Forme della gestione associata

La gestione associata può assumere, a seconda dei servizi e funzioni considerati, forme più o meno forti di integrazione .

- **Primo livello:** è rappresentato dal coordinamento degli interventi messi in atto autonomamente da ciascun ente, con definizione di un percorso atto a produrre ed attuare una regolamentazione comune dell’ambito considerato, azioni trasversali di supporto condotte attraverso la gestione

associata e la determinazione del grado ottimale di integrazione di risorse umane e materiali da raggiungere nel medio termine.

- **Secondo livello:** è costituito dal riparto di competenze gestionali tra l'Ente Capofila ed i singoli enti locali, che determina una concorrenza funzionale delle diverse strutture in rapporto a valutazioni di efficienza – efficacia, anche mediante ricorso al gestore unico esterno individuato dal Comune Capofila per tutto il contesto territoriale individuato.
- **Terzo Livello:** è rappresentato dalla gestione associata affidata direttamente al soggetto pubblico-privato costituito in misura prevalente dagli enti locali sottoscrittori mediante stipulazione di uno o più contratti di servizio. Tale forma di gestione dovrà tener conto dei collegamenti e dei compiti operativi che ciascun Comune è tenuto a mantenere per il miglior svolgimento della funzione o servizio, nel rispetto del principio dell'accessibilità dei servizi e del decentramento territoriale.

Art. 5 – Enti partecipanti

Gli enti sottoscrittori della presente convenzione partecipano alla gestione associata nelle forme previste, assumendone i relativi diritti ed obblighi.

Le convenzioni di settore, che richiamano e si riferiscono al presente atto, disciplinano gli ambiti e le modalità specifiche in cui si esplica la gestione associata; a tali convenzioni possono aderire anche enti.

Sono fatti salvi gli accordi di programma già stipulati fra gli enti sottoscrittori riguardo alla gestione associata dei servizi socio assistenziali ed educativi, nonché il patto territoriale per il sociale denominato “Il Volano dell'Opportunità” nell'ambito della progettazione integrata.

La presente convenzione e quelle che da essa potranno derivare hanno carattere aperto, nel senso che gli enti sottoscrittori danno il proprio assenso preventivo a successive adesioni da parte di altri enti, previa intesa con l'ente capofila ed acquisiti i pareri favorevoli degli altri enti sottoscrittori.

L'adesione successiva alla convenzione avviene con deliberazione degli organi competenti dell'ente locale 'entrante' ed è recepita con deliberazione di presa d'atto dell'ente capofila.

Gli enti non sottoscrittori della presente convenzione sono tenuti a contribuire alle spese della gestione associata in ragione dell'attività svolta in loro favore, i cui parametri sono determinati in una direttiva del Comitato di Coordinamento Politico dei Comuni, applicati poi in modo specifico nell'ambito di un'apposita determinazione della struttura burocratica deputata dal Comune Capofila.

Art. 6 - Titolarità della funzione ed esercizio della gestione

Attraverso la presente convenzione, i Comuni sottoscrittori - mantenendo la titolarità delle funzioni loro attribuite dalla legislazione - conferiscono al Comune Capofila i mezzi e le potestà gestionali occorrenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi.

Al Comune Capofila, dunque, competono le responsabilità gestionali e tecniche relative ai servizi conferiti. La titolarità formale delle funzioni, per contro, rimane in capo a ciascuno dei Comuni.

Per la realizzazione di taluni progetti o interventi straordinari, può essere individuato un Ente diverso dal Comune di Sinnai, cui attribuire la titolarità delle funzioni e competenze proprie del Comune Capofila.

La gestione associata dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in ambito sociale di cui alla presente convenzione è attribuita al gestore unico individuato dal Comune di Sinnai o affidata direttamente al soggetto misto pubblico privato costituito ai sensi dell'art. 37 comma 8 della L.R. n° 7 del 21.04.2005 anche a seguito dell'esercizio dell'opzione prevista dagli atti di gara del Comune di Sinnai ai sensi dell'art. 2 comma 3 della presente convenzione.

L'attribuzione e gestione dei servizi è regolata da uno o più contratti di servizio stipulata tra il Gestore ed il Comune Capofila.

Art. 7 – Modello funzionale di riferimento

La gestione associata di cui alla presente convenzione assume come modello di riferimento un'organizzazione reticolare integrata, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono ampiamente decentrati sul territorio, almeno a livello comunale. Gli Uffici dei servizi sociali dei singoli comuni costituiscono, in questo modello, l'interfaccia polifunzionale con i cittadini, che potranno rivolgersi ad essi, ciascuno nel proprio luogo di residenza o di lavoro, per qualsiasi procedura o problema nella competenza della gestione associata.

Il modello è supportato dall'utilizzazione delle moderne tecnologie di informazione e comunicazione per l'interconnessione telematica tra i diversi punti della rete e tra questi ed i cittadini.

Il modello funzionale potrà subire delle modificazioni nel caso in cui si proceda alla costituzione del soggetto misto pubblico privato. La modifica all'assetto funzionale non comporta una modifica della presente convenzione.

L'eventuale modello funzionale adottato a seguito della costituzione del soggetto misto pubblico privato dovrà comunque garantire ampi poteri alle Amministrazioni Comunali che l'hanno costituito riguardo all'attività strategica, di indirizzo, pianificazione, controllo e valutazione.

Art. 8 - Collegamenti tra la gestione associata e gli enti sottoscrittori

Gli enti sottoscrittori riconoscono nel collegamento tra i Comuni e gli organi di coordinamento della gestione associata, indicati al titolo II della presente convenzione, un elemento strategico per la realizzazione di un'azione amministrativa coordinata e sinergica sull'intero territorio .

I suddetti collegamenti sono assicurati:

- attraverso il coinvolgimento attivo dell'intera struttura burocratica di ogni comune;
- attraverso gli organi di coordinamento della gestione associata di cui al titolo II della presente convenzione;

- attraverso l'utilizzo di sistemi informatici in rete.

I sottoscrittori danno reciprocamente atto che le comunicazioni interne alla gestione associata (informazioni, convocazioni, richieste di dati e notizie e simili) avvengono di norma utilizzando la posta elettronica, sia per ragioni di celerità che di efficienza amministrativa. A tal fine, ciascun ente sottoscrittore comunica gli indirizzi telematici cui inviare le e-mail in rapporto alla materia trattata ed alla attività (tecnica o politica) richiesta.

Art. 9 - Conflitto con norme regolamentari ed organizzative dei comuni aderenti

I contenuti funzionali ed organizzativi della presente convenzione prevalgono su eventuale norme con essi contrastanti contenute nei regolamenti o nei provvedimenti organizzativi già adottati dei singoli comuni.

TITOLO II

ORGANI DELLA GESTIONE ASSOCIATA E RELATIVE FUNZIONI

Art. 10 – Gli Organi della gestione associata

Gli organi della gestione associata sono:

- 1) Il Comitato di Coordinamento Politico;
- 2) Lo Staff di Coordinamento Tecnico degli enti;
- 3) Il Comune Capofila.

Art. 11 – Comitato di Coordinamento Politico - Composizione e funzionamento

Il Comitato di coordinamento politico è costituito da tutti Sindaci dei Comuni sottoscrittori e viene insediato in prima seduta su convocazione del Sindaco del Comune capofila. Elegge al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente.

Ciascun Sindaco può disporre di essere rappresentato nella partecipazione al comitato da un proprio delegato; sono riconosciuti automaticamente come delegati gli assessori competenti per materia o i consiglieri delegati.

Al Presidente sono attribuite le seguenti funzioni:

- Convocare e presiedere le sedute del Comitato .
- Definire il programma dei lavori e gli ordini del giorno
- Raccogliere le istanze dei Comuni sottoscrittori e/o di altri enti e sottoporle all'attenzione del comitato.

Sono comunque istituzionalmente previste almeno due sedute annue per:

1. approvazione del programma integrato delle politiche di settore e dei Preventivi economico finanziari d'esercizio;
2. approvazione delle Relazioni tecniche di attività e dei rendiconti annuali predisposti dallo staff di coordinamento tecnico.

I singoli Comuni sottoscrittori possono in ogni momento richiedere la convocazione di sedute straordinarie, proponendo l'ordine del giorno.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti; la maggioranza deve rappresentare almeno il 50% più uno dei Comuni ed il 50% più uno della popolazione rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le decisioni assunte sono riportate in modo specifico nel verbale della seduta, che viene sottoposto ad approvazione nella seduta successiva.

Il comitato opportunamente integrato assume, all'occorrenza, la veste di articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci, con tutte le attribuzioni ad essa demandate dalla normativa in vigore .

Art. 12– Comitato di Coordinamento Politico - Attribuzioni

Al Comitato sono attribuite tutte le funzioni di pianificazione, programmazione e controllo delle gestioni condotte in forma associata definite dalla presente convenzione .

In particolar modo al Comitato competono:

1. l'approvazione di un programma pluriennale in cui siano integrate e coordinate tutte le politiche di settore;
2. la determinazione delle linee guida delle politiche di settore per le materie gestite in forma associata;
3. la pianificazione dei servizi e la indicazione dei relativi obiettivi;
4. l'approvazione dei Regolamenti di Funzionamento , dei Piani Tecnici e *delle Carte di Servizio* per le funzioni associate, ovvero la loro modifica;
5. l'inclusione di ulteriori procedimenti ed attività nell'ambito dei servizi e delle funzioni gestiti in forma associata;
6. l'approvazione di ogni proposta o iniziativa di carattere straordinario e - comunque - di ogni azione non prevista dai Piani annuali e pluriennali di gestione;
7. l'approvazione del Preventivo annuale e pluriennale relativo alla gestione dei servizi associati;
8. l'approvazione del Consuntivo annuale di gestione relativo ai servizi associati;
9. la verifica e il controllo delle attività, in rapporto ai piani strategici elaborati e agli obiettivi indicati;
10. la ratifica dei recessi dalla convenzione;
11. l'approvazione di accordi di programma e/o di convenzioni con altri enti;
12. l'approvazione delle proposte di modifica della convenzione;
13. la determinazione dei rapporti da allacciare con altre istituzioni operanti in settori strettamente correlati a quelli per i quali è stipulata la convenzione (Amministrazione Provinciale, Azienda Sanitaria Locale, Fondazioni, etc.);
14. la destinazione dei contributi eventualmente ricevuti dalla gestione associata;

15. Eventuale Individuazione dell'Ente associato cui attribuire le competenze e funzioni proprie del Comune Capofila in caso di progetti o interventi straordinari, se diverso dal Comune di Sinnai;

16. lo scioglimento anticipato della convenzione;

Il Comitato costituisce la forma stabile di consultazione tra gli enti partecipanti alla convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 .

Art. 13 – Composizione dello Staff di Coordinamento Tecnico degli enti e relative attribuzioni

Lo Staff di Coordinamento Tecnico è costituito, nella sua articolazione di base, di personale dipendente dei Comuni sottoscrittori. Lo staff di coordinamento elegge al proprio interno il Referente.

Lo staff di coordinamento tecnico ha sede principale legale ed operativa presso il Comune di Sinnai. Può comunque decidere di riunirsi di volta in volta presso gli stabili resi disponibili da ciascun ente sottoscrittore.

Allo Staff di coordinamento tecnico è attribuita la competenza di:

- favorire il confronto tecnico tra i responsabili di servizio dei Comuni sottoscrittori al fine anche di stimolare - attraverso documenti e proposte operative - il rinnovamento dei servizi all'utenza ;
- assicurare la piena partecipazione di tutti i Comuni sottoscrittori alla valutazione degli effetti delle politiche di gestione associata sviluppate;
- formulare linee di indirizzo ed operative, di carattere tecnico gestionale, nei rispettivi ambiti di competenza ;
- assicurare il collegamento costante , sia sotto il profilo territoriale che settoriale, delle attività svolte dal Comune Capofila e dai singoli Comuni sottoscrittori;
- elaborare analisi in ordine ai bisogni della popolazione utente ("marketing sociale")
- verificare la corrispondenza tra volumi e quantità dei servizi complessivamente offerti e bisogni del territorio;
- verificare la qualità dei servizi offerti, anche attraverso la determinazione di strumenti e metodi di valutazione e misurazione della qualità;
- controllare l'applicazione dei protocolli e dei regolamenti di servizio;
- formulare proposte e programmi per il miglioramento organizzativo dei servizi;
- predisposizione di bozze di regolamento unitarie od omogenee per ogni singola area di attività .
- assicurare un valido supporto agli organi politici per il raggiungimento delle finalità previste nella presente convenzione.
- Coordinare le azioni gestionali degli enti sottoscrittori per il raggiungimento delle finalità previste nella presente convenzione.

- Ricercare ed adottare sistemi operativi gestionali funzionali alla gestione associata.

Peraltro potrà procedere a sviluppare le seguenti attività di carattere trasversale, rivolte ad incrementare l'efficacia dell'azione amministrativa :

- Definizione e realizzazione di procedure aperte di definizione delle politiche **socio assistenziali ed educative**, attraverso forme di consultazione e concertazione sistematica, anche on-line su apposito web e forum, con le organizzazioni del privato sociale , fin dalla fase di formazione degli indirizzi politici e amministrativi;
- Analisi dei bisogni e programmazione degli interventi a livello dell'intero territorio , con predisposizione di un documento base di programmazione pluriennale comprendente tutte le politiche di settore opportunamente integrate;
- Predisposizione e gestione dei piani di area con particolare riferimento al monitoraggio ed alla verifica di efficienza/efficacia;
- Servizi di informazione, documentazione, aggiornamento per tutti i Comuni dell'area, garantendo la partecipazione e la diffusione di notizie in ordine a tutti gli incontri , convegni etc.;
- Predisposizione di schemi di gara, selezione, convenzione , affidamento da utilizzare in modo omogeneo nell'area.
- Armonizzazione dei regolamenti di settore, ricercando ove possibile una disciplina unitaria nelle aree considerate.
- Reperimento di risorse aggiuntive, con particolare riguardo ai finanziamenti europei ed alle sponsorizzazioni da parte delle aziende operanti nell'area, puntando sulla responsabilità sociale delle imprese nell'ambito di un quadro di marketing territoriale.

Lo staff di coordinamento tecnico si riunisce di norma almeno due volte al mese.

Art. 14 - Modalità di esercizio delle funzioni attribuite al Comune Capofila

Al Comune Capofila compete di provvedere alla gestione tecnica, operativa ed amministrativa di tutti gli atti e di tutte le operazioni necessarie al compimento dei fini in base a cui sorge la presente convenzione. Il Comune Capofila – nel perseguire le finalità istituzionali attribuitegli in virtù dell'intesa sottoscritta - opera nell'ambito degli orientamenti definiti dagli organismi di indirizzo politico e secondo gli indirizzi forniti dallo staff di coordinamento tecnico, ancorché secondo regole di piena autonomia tecnica e gestionale.

Il Comune Capofila, sulla base della presente convenzione, agisce in nome e per conto dei Comuni associati, osservando le modalità operative proprie di una gestione pubblica.

Il Comune capofila provvede allo svolgimento delle funzioni attribuite con lo scopo di realizzare le migliori condizioni di erogazione delle prestazioni e dei servizi, osservando i principi dell'efficienza e dell'efficacia gestionale, assicurando una precisa rendicontazione dell'attività svolta, sia per quanto attiene agli aspetti tecnici che per quanto riguarda quelli economico-finanziari.

In virtù della presente convenzione, il Comune Capofila è autorizzato a negoziare e a stipulare con i terzi contratti e convenzioni finalizzati alla

realizzazione dei compiti assegnati, ad assumere i necessari impegni di spesa, effettuare liquidazioni e pagamenti, introitare contributi, trasferimenti ed eventuali compartecipazioni, attribuire incarichi esterni.

Il Comune Capofila può altresì avvalersi, per lo svolgimento delle attività ad esso demandate, della collaborazione dei dipendenti dei comuni associati, in particolare per l'acquisizione di dati necessari al funzionamento e per i rapporti diretti con l'utenza.

Il coinvolgimento di addetti dei singoli comuni avviene previa informazione al responsabile del servizio da cui devono essere fornite le prestazioni, con modalità e tempi da concordare tra questi ed il dirigente del Comune Capofila.

Il Comune Capofila può di volta in volta operare, organizzare riunioni ed iniziative presso le sedi dei Comuni partecipanti alla gestione associata, in relazione alle necessità funzionali ed all'opportunità di assicurare la maggiore partecipazione dei diversi enti aderenti.

Art. 15 - Il Comitato congiunto

Per conferire maggiore celerità ed efficacia all'azione della gestione associata ed affrontare contestualmente le interconnessioni tra attività di indirizzo e di gestione, lo Staff di coordinamento Tecnico e il Comitato di Coordinamento Politico si possono riunire in seduta comune.

L'iniziativa può essere assunta da uno qualsiasi degli organi di cui all'art. 10 della presente convenzione.

TITOLO III

DURATA, RECESSI ED ESCLUSIONI

Art. 16 - Durata della convenzione

La convenzione ha una durata biennale a partire dalla data di sottoscrizione.

Resta inteso che se nel periodo di durata della convenzione - per effetto della sperimentazione in atto - i Comuni sottoscrittori giungessero all'unanimità alla determinazione di aderire a formule di gestione associata diverse da quella basata sulla convenzione, si procederà alla dichiarazione di decadenza della convenzione medesima, provvedendo nel contempo agli impianti giuridici alternativi.

Art. 17 - Recesso dalla convenzione

I singoli Comuni sottoscrittori hanno facoltà di revocare l'adesione alla convenzione o la delega a uno o più servizi soltanto entro tre mesi prima dell'approvazione del preventivo annuale.

Nel caso di recesso durante l'anno finanziario ed in corso di gestione lo stesso produrrà la propria efficacia soltanto a conclusione dell'esercizio finanziario di gestione. Pertanto gli eventuali oneri preventivati all'inizio del periodo di gestione e relativi all'esercizio annuale di riferimento, se hanno determinato impegni giuridicamente vincolanti verso il gestore o verso gli altri enti sottoscrittori, saranno comunque imputati al Comune che eserciti il diritto di recesso, e restano a suo completo carico con obbligo di provvedervi.

Nel caso in cui il recesso incida sulla programmazione pluriennale dei servizi e sugli investimenti già effettuati, lo stesso produrrà la sua efficacia a conclusione dell'ultimo esercizio finanziario coinvolto nella programmazione pluriennale o negli investimenti effettuati. Pertanto gli eventuali oneri preventivati nel periodo pluriennale, se hanno determinato impegni giuridicamente vincolanti verso il gestore o verso terzi, saranno comunque imputati al Comune che eserciti il diritto di recesso e restano a suo completo carico con obbligo di provvedervi.

Art. 18 - Disciplina delle esclusioni

E' prevista l'attivazione della procedura di esclusione per i Comuni che non provvedano al trasferimento delle risorse al Comune Capofila con le modalità ed i termini stabiliti dal successivo articolo 23 della presente convenzione.

In caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui sopra il Comune Capofila provvederà a diffidare l'ente inadempiente assegnando il termine di 30 giorni per provvedere. Il decorrere inutilmente del termine assegnato con la diffida comporta di diritto l'esclusione dell'ente inadempiente dalla presente convenzione.

E' altresì prevista l'esclusione nei casi in cui i Comuni mantengano comportamenti ed attività in contrasto con le deleghe di funzioni attribuite, previa diffida a cessare le azioni contrastanti con il dettato della presente convenzione .

In quest'ultimo caso l'esclusione diviene esecutiva nel caso in cui Il Comitato di Coordinamento Politico assuma tale decisione a maggioranza dei componenti.

TITOLO IV

ASPETTI CONTABILI E PATRIMONIALI

Art. 19 - Sistema di finanziamento dei servizi gestiti in associazione

I servizi, le funzioni e le attività gestiti in forma associata sono finanziati con le risorse trasferite da ciascun ente sottoscrittore al Comune Capofila, derivanti dai fondi per i servizi alla persona di cui alla L.R. n° 23 del 23.12.2005, dalle eventuali risorse proprie di bilancio all'uopo destinate, dalle risorse aggiuntive derivanti da eventuali finanziamenti ordinari e straordinari assegnati a livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale, da finanziamenti o cofinanziamenti privati, da entrate anche di natura tributaria finalizzate al miglioramento dei servizi alla persona.

Gli enti sottoscrittori iscrivono annualmente nei rispettivi bilanci la quota di finanziamento destinata alla gestione associata nella misura approvata dal Comitato di Coordinamento Politico sulla base del budget di previsione presentato da ciascun Comune o dalla Staff di Coordinamento Tecnico.

Di norma la quota di finanziamento di ciascun ente è determinata in funzione del fabbisogno stimato o, qualora quest'ultimo non possa essere quantificato preventivamente, in funzione della popolazione residente.

La contribuzione degli enti può subire degli adeguamenti nel corso dell'esercizio finanziario per esigenze sopravvenute, o a seguito della maggiore o minore disponibilità finanziaria riscontrata.

I fondi di cui al presente articolo sono introitati dal Comune Capofila con vincolo di destinazione e obbligo di rendicontazione.

Art. 20 – Preventivo annuale e pluriennale

Il preventivo finanziario di spesa annuale e pluriennale della gestione associata è approvato dal Comitato di Coordinamento Politico in un'apposita sessione .

Ogni Comune si impegna a trasmettere al Comune Capofila copia del preventivo di spesa per l'anno successivo per la gestione associata, entro e non oltre 30 giorni prima dei termini previsti per l'approvazione della proposta di PLUS. Le partite contabili in entrata ed in uscita relative a ciascun comune vengono inserite nei rispettivi bilanci di previsione.

Il bilancio di previsione del Comune Capofila conterrà anche le poste in entrata ed in uscita relative agli enti associati.

Art. 21 – Budget di area

I preventivi finanziari di spesa sono formati come aggregazione dei budget per ciascuna area di intervento, oltre alle spese generali di funzionamento, qualora previste.

Nel corso della gestione, le variazioni dei budget di area devono essere approvati dalle sessioni competenti del Comitato di Coordinamento Politico su proposta dello staff di coordinamento tecnico.

Art. 22 – Rendiconto della gestione

Entro 4 mesi dal termine dell'esercizio annuale, lo staff di coordinamento tecnico ed il Comune capofila presentano al Comitato di Coordinamento Politico il rendiconto economico-finanziario delle gestioni associate. Tale rendiconto riporta gli oneri effettivamente sostenuti nel periodo di riferimento, raggruppati secondo il medesimo schema adottato per la formazione dei Preventivi di gestione annuali.

Il rendiconto si allega altresì la redazione della relazione di accompagnamento , contenente valutazioni in termini di efficienza, efficacia e qualità dei servizi, corredata da tutta la documentazione necessaria ad assicurare la più esauriente, completa e trasparente informativa a vantaggio di tutti i Comuni sottoscrittori.

Il Comitato di Coordinamento Politico esamina i rendiconti annuali e le relazioni di accompagnamento e provvede all'approvazione.

Lo staff di coordinamento tecnico, inoltre, provvede periodicamente alla predisposizione e compilazione di idonei report finalizzati al controllo di gestione, anche con il supporto del gestore individuato.

Art. 23 – Obblighi e garanzie

Con l'approvazione del preventivo di spesa annuale, gli enti sottoscrittori assumono gli obblighi dallo stesso derivanti .

I trasferimenti finanziari previsti per ciascun esercizio in favore del Comune Capofila devono essere effettuati alle seguenti scadenze:

- Periodo Gennaio/Marzo : entro il 15 febbraio;
- Periodo Aprile/Giugno: entro il 15 maggio;
- Periodo Luglio/Settembre: entro il 15 agosto;
- Periodo Ottobre/Dicembre: entro il 15 novembre;

Le suddette scadenze devono essere rispettate anche nel caso in cui gli enti sottoscrittori adottino l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, ed assumendo i suddetti trasferimenti dovuti come spese non frazionabili.

In caso di inadempienza, fermo restando l'avvio delle procedure di esclusione previste dalla presente convenzione, il Comune Capofila ha titolo e mandato per recuperare le somme dovute dai finanziamenti regionali e/o provinciali attribuiti all'ente inadempiente nell'ambito del P.L.U.S.. Del recupero verrà data apposita comunicazione allo stesso.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 24 - Modifica della convenzione

La presente convenzione può essere oggetto di modifica in corso di validità. Trattandosi di atto multilaterale, le modifiche devono essere accolte unanimemente da tutte le parti in causa. In assenza di accordo unanime, l'intesa rimane in vigore sino al suo termine naturale, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuno dei sottoscrittori.

Art. 25 - Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Comuni associati a causa della presente convenzione saranno rimesse al Comitato di Coordinamento Politico.

Art. 26 – Norme transitorie e finali

La precedente convenzione stipulata in data _____, entra immediatamente in vigore.

Gli atti e le convenzioni che fanno riferimento alla convenzione sopra indicata devono intendersi automaticamente riferiti alle norme corrispondenti del presente atto.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme del codice civile e delle disposizioni legislative relative agli ambiti oggetto di trasferimento .

Il presente atto composto di 14 pagine intere e parte della presente, ognuna siglata e numerata, viene letto dalle parti, approvato, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI SINNAI

IL SINDACO DEL COMUNE DI VILLASIMIUS

IL SINDACO DEL COMUNE DI MARACALAGONIS

IL SINDACO DEL COMUNE DI BURCEI